

DELIBERA N. 128/2021

**XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX / CONNECTING
ITALIA SRL
(GU14/254530/2020)**

Il Corecom Lombardia

NELLA riunione del Il Corecom Lombardia del 22/12/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10; RICHIAMATO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017; VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017; VISTA la delibera del CORECOM Lombardia 22 luglio 2020, n. 103 (Regolamento interno);

VISTA l’istanza di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del 06/03/2020 acquisita con protocollo n. 0104675 del 06/03/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

A seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione per mancato accordo tra le parti, del 06/03/2020 la Società XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX presentava, in pari data, istanza per la definizione della controversia in essere con l'operatore Connecting Italia S.r.l. (di seguito, per brevità "Operatore"). In particolare, parte istante precisava che nel mese di novembre 2017 l'Operatore interrompeva la fornitura della linea fissa ed internet per motivi tecnici e che quindi, per poter lavorare con il telefono e con la rete internet, si vedeva costretta a passare ad altro gestore telefonico. Nonostante quanto sopra, Connecting Italia S.r.l. continuava a fatturare il servizio non erogato, non riconosceva indennizzo alcuno e sollecitava inoltre il pagamento di un importo pari a circa € 600,00. Sulla base di quanto sopra esposto, parte istante chiede lo storno delle fatture emesse e non pagate e un indennizzo per il danno subito per complessivi € 1.500,00.

2. La posizione dell'operatore

Connecting Italia S.r.l. pur costituendosi nei termini, adduceva motivazioni relative a una posizione diversa che chiedeva di stralciare dal fascicolo documentale. Depositava unicamente un documento con elencati i ticket di apertura reclamo senza nulla precisare al riguardo rendendo il documento non idoneo a provare alcunché.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente si osserva che l'istanza presentata soddisfa i requisiti di procedibilità previsti ex lege. Non depositando tuttavia parte istante nulla a riprova di quanto sostenuto, non avendo nemmeno la stessa specificato per quanto tempo si sia protratto il disservizio né avendo depositato alcuna documentazione atta a dimostrare la segnalazione del problema all'Operatore, si ritiene complesso prendere posizione alcuna sul punto. Unicamente dalla pec datata 07/01/2020 prodotta nel fascicolo della conciliazione si evince che un effettivo disservizio si sia verificato nel mese di novembre 2017 e che per lo stesso l'Operatore avrebbe corrisposto un indennizzo diretto per € 92,31. Nulla però viene allegato a supporto delle proprie ragioni da ambedue le parti. È per altro onere dell'istante depositare documentazione atta a valutare se la condotta dell'Operatore sia o meno conforme alla normativa in materia; nel caso di specie nessun onere della prova è stato assolto. Non si ritiene quindi di poter accogliere nemmeno la richiesta di indennizzo di € 1.500,00 formulata dall'istante.

DELIBERA

Articolo 1

1. Il rigetto dell'istanza presentata nei confronti di Connecting Italia per le motivazioni sopra riportate.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Milano, 22 dicembre 2021

IL PRESIDENTE